


➡ **POST BREXIT**
CRITICITA' DOGANALI
L'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO
L'OPERATIVITA' DOGANALE

1



28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso

Pianificazione doganale




La stessa Commissione Europea nelle linee guida emanate a luglio scrive:

Le imprese dell'UE devono acquisire familiarità con le formalità e le procedure per intrattenere relazioni commerciali con il Regno Unito in qualità di paese terzo dal 1º gennaio 2021.

È opportuno che tengano conto dell'aumento degli obblighi amministrativi e dei termini potenzialmente più lunghi derivanti da queste formalità e procedure.

Questo potrebbe comportare cambiamenti significativi nell'organizzazione delle catene di approvvigionamento esistenti. Spetta alle imprese valutare le azioni necessarie in vista di tali cambiamenti, alla luce della loro specifica situazione.

 ERA NECESSARIO PER LE AZIENDE PIANIFICARE BREXIT ?



CORRETTA DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE - riflessi su applicazione IVA

CODICE EORI

CONOSCENZA HS CODE

CUSTOMS TRANSIT TIME


CONOSCENZA REGOLE DI ORIGINE

IMPATTO DAZI

3

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso





- LE AZIENDE DEVONO AVERE UN ADEGUATO LIVELLO DI PREPARAZIONE E DI CONOSCENZA DELLE NORMATIVE DOGANALI

COMPLIANCE DOGANALE

Gov.UK

MEDIA

L'ACCORDO

- GLI OPERATORI BRITANNICI NON HANNO DATO L'ADEGUATA RILEVANZA AL FENOMENO BREXIT
- LE INFORMAZIONI DIFFUSE DAI MEDIA NON SEMPRE SONO TECNICHE E PRECISE
- L'ACCORDO DI FREE TRADE AGREEMENT AZZERA I DAZI PER I PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI ORIGINARI UE/UK

- INEVITABILI CRITICITA' DOGANALI DOVUTE ALL'AUMENTO DELLE OPERAZIONI
- RITARDI NELLE FORMALITA' SANITARIE, FITOSANITARIE
- LA QUESTIONE «NORD IRLANDA» E' DI DIFFICILE COMPRENSIONE PER GLI OPERATORI

CUSTOMS


CERTIFICAZIONI SANITARIE

IRLANDA DEL NORD

4

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso





Informazioni su:


- Ottenere un numero EORI GB
- Tariffa dogale UK GLOBAL TARIFF
- Modalità export e import: dichiarazione standard/semplicificata
- DDA Duty Deferment Account
- Trovare un professionista che si occupi degli adempimenti doganali
- Come differire i dazi e l'iva all'import.
- Etc...

www.gov.uk



<https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export>

5



<https://www.trade-tariff.service.gov.uk/>

There are important notes for classifying your goods shown further down this page

Get guidance on this product area: Textiles and textile articles or Discuss this chapter in the forums

Level	Description	VAT	Third country duty	Supplementary unit	Commodity code
▶	Of wool or fine animal hair				
▼	Of cotton				61 10 20 00
	Lightweight fine knit roll, polo or turtleneck jumpers and pullovers	20% or 0%	12.00 %	plst	61 10 20 10 00
...	▶ Other				61 10 20 99
...	▶ Of man-made fibres				61 10 30
...	▶ Of other textile materials				61 10 90

6

Fasi import in GB



fase 1 - Gennaio 2021

«MERCI STANDARD» Gli operatori potranno tener traccia dell'importazione e compilare la dichiarazione doganale entro 6 mesi:

- con DDA* pagamento differito dazi
 - VAT REGISTERED TRADER contabilizzazione IVA nella dichiarazione IVA
- «MERCI CONTROLLATE»**
- pagamento dazi entro 30 gg
 - Se VAT REGISTERED TRADER contabilizzazione IVA nella dichiarazione IVA

DDA Duty Deferment Account
VAT REGISTERED TRADER obbligo per volumi d'affari superiore a 85.000£

Fase 2 - Aprile 2021

- Ampliamento della lista dei «Beni Controllati» es. prodotti di origine animale per i quali sarà richiesta la prenotifica e la documentazione sanitaria

Fase 3- Luglio 2021

Non sarà più possibile presentare dichiarazione differita;

2 modelli di sdoganamento:

- THE TEMPORARY STORAGE MODEL: consente stoccaggio di merce alla frontiera fino a 90 gg prima di essere assoggettata a regime
- THE PRE-LODGEMENT MODEL dichiarazione anticipata con sistema GVMS

Per importare alcune tipologie di beni in GB
Queste informazioni devono essere acquisite dall'importatore e dall'esportatore

Settore agroalimentare:

- Verificare i requisiti per i prodotti alimentari, prodotti agricoli
- Verificare i documenti, le licenze e i certificati richiesti e accertarsi su come richiederli

Prodotti animali e di origine animale:

- Rispettare i nuovi requisiti sanitari e fitosanitari già a partire dal 01.01.21 inclusa la produzione di nuovi certificati sanitari

Prodotti di piante, frutta e verdura:

- Verificare la conformità ai nuovi requisiti fitosanitari
- Verificare se sono necessarie analisi di laboratorio o se sono richieste ispezioni

Ci saranno nuove regole per il commercio e l'etichettatura di alimenti biologici



- NORMATIVA IVA - LA DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE - SCAMBI MERCE

Dal **01.01.2021**, a prescindere dal raggiungimento o meno della stipula dell'Accordo, i movimenti delle merci che entrano nel territorio Iva dell'UE o sono inviate o trasportate dal territorio Iva dell'Unione verso il Regno Unito dovranno essere trattati, rispettivamente, come **importazione o esportazione di merci** a norma della **Direttiva 2006/112/CE** del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (**Direttiva Iva**).

Ciò comporta:

- In caso di acquisto da UK il committente nazionale dovrà **assolvere l'Iva all'importazione** (salvo presentazione della dichiarazione d'intento nei confronti della Dogana) e registrare la bolletta doganale di importazione.
- In caso di vendita con consegna in UK il cedente nazionale che invia dei beni al proprio cessionario britannico, effettua un'esportazione non imponibile, ai sensi dell'**articolo 8 D.P.R. 633/1972**:



ATTENZIONE:

Per Irlanda del Nord, per gli scambi di beni, rimangono applicabili le normative fiscali e doganali dell'Unione Europea.

In dettaglio

- Fattura e consegna a cliente Irlanda del Nord, emissione di fattura NON imp.art. 41 DI 331/93 cessione comunitaria- compilazione modello intrastat.
- Fattura e consegna da fornitore Irlanda del Nord, registrazione fattura ai sensi dell'art.46/47 DI 331/93 come acquisto comunitario- Compilazione modello intrastat
- **Partita iva dei clienti /fornitori IRLANDA del NORD, già verificabile sul VIES con codice ISO XI**

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso



9



LA DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE PER UN ESPORTAZIONE



→ INGHILTERRA, GALLES, SCOZIA

Emissione della bolla doganale di esportazione **DAU**

- Fattura NON imponibile art. 8 lett.a/b DPR633/72
- Possesso di un codice EORI IT
- CMR
- dichiarazione di libera esportazione;
- emissione di certificazioni sanitarie e fitosanitarie.
- Autorizzazioni Dual use
- Certificazioni di origine

Redazione di una corretta fattura all'esportazione.

In fattura dovrebbero essere indicati:

- Codice EORI IT
- Codice EORI GB (cliente)
- Eventuale destinazione diversa dal cliente
- Codice INCOTERMS
- Tariffa doganale dei prodotti
- Informazioni quantitative (peso/coll)
- Eventuale suddivisione HSCODE ,valore,kg
- Indicazioni di origine

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso



10

COMMUNITÀ EUROPEA		TUTTI I MATERIALE MRN	
2. Spediente/Exportatore N.		5 Articoli	6 Totale dei colli
3. Destinatario N.		data di partito: Ultimo termine:	
4. DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA SPEDIZIONE		15 C.P. sped. a	
16. Identità del mezzo di trasporto alla partenza: []		Codice a barre e MRN	
31. Colli e designazione delle merci		29. Ufficio d'uscita Marchi e numeri — N. colli Quantità e natura	
44. Mandati speciales Documenti processati Certificati ed autorizzazioni		32. Articoli N. colli 33. Codice della merce Masse tonda (kg):	
IN QUESTA CASELLA VENGONO INSERITI IL NUMERO DELLA FATTURA E GLI ALTRI DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI		46. Valore statistico	
E. CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE			
Risultato: Sugelli apposti: Numero: marche: Termino limite (data):			
K. CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DI USCITA			
Data di arrivo: Controllo dei sigilli: Osservazioni:			

<div style="position: absolute

LA DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE PER UN'IMPORTAZIONE



- Acquisto con bolla doganale d'importazione
 - NO INTRASTAT – NO reverse charge
 - Determinazione dei 3 elementi per l'accertamento doganale:
 - tariffa,
 - origine,
 - valore**
 - **Determinazione del valore ai sensi del CDU**
 - Pagamento di dazio (?) e IVA in bolla doganale.
 - Eventuale presentazione di lettera d'intento o possibile introduzione in deposito IVA
 - Certificazioni di origine
 - Certificazioni sanitarie e fitosanitarie



LA DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE PER UN ESPORTAZIONE

E' fondamentale conoscere la TARIFFE DOGANALE dei prodotti esportati?

In ambito UE la tariffa doganale ha una rilevanza statistica, dall'01/01/20/21 assume un valore maggiore poiché sarà uno dei 3 elementi dell'accertamento doganale



- ❑ Unico linguaggio merceologico universale, utilizzato anche per: regole di origine, monitoraggio e controllo dei beni, statistica
- ❑ Oltre il 98% delle merci oggetto del commercio internazionale è classificato secondo le regole del SA
- ❑ La convenzione internazionale attualmente vigente ha introdotto un sistema di codificazione e di designazione delle merci denominato "sistema armonizzato" (SA, in inglese: **HS - Harmonized System**)

N.B. UE e UK sono entrambi membri del WTO pertanto i principi fondamentali sono comuni

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso

13



L'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE-GB



L'accordo concluso tra il Regno Unito e l'UE, il 24 dicembre 2020 ha determinato una svolta importante per gli scambi commerciali tra i due Paesi, scongiurando l'applicazione delle regole base del WTO, che avrebbero determinato dazi doganali e quote di importazione. Per la prima volta un trattato di libero scambio assicura l'azzeramento dei dazi e delle quote di importazione, senza prevedere limitazioni a favore soltanto di alcune categorie di prodotti.



Capo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia
62.01	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; 0 confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).


EN


EN

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso



14


 LE REGOLE DI ORIGINE




28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso

15

È di tutta evidenza che l'Accordo commerciale non comporta, di per sé, l'automatica eliminazione del dazio doganale eventualmente dovuto: **le imprese devono infatti saper dimostrare, per poter accedere ai relativi benefici daziari**, che le regole di origine previste da tale Accordo sono soddisfatte. I prodotti che non possono essere dichiarati preferenziali non godono delle agevolazioni. E' fondamentale un self – assessment per tracciare il carattere originario dei prodotti.

 LA TRACCIABILITA' DELL'ORIGINE -IMPIEGO DI MATERIE PRIME E SEMILAVORATI GB



28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso

16

Qualora la regola del prodotto finito da esportare preveda l'utilizzo di materie prime o semilavorati di origine UK sarà necessario riconsiderare l'analisi del prodotto finito poiché i componenti UK, dal 01.01.2021 dovranno essere considerati come EXTRAUUE ma allo stesso tempo conteggiati ai fini del cumulo totale e bilaterale



ATTESTAZIONE DI ORIGINE

L'**attestazione di origine resa dall'esportatore** è prevista dall'accordo (ANNEX ORIG-4) per tutte le transazioni inferiori a euro 6000,00 e in via transitoria fino alla ratifica dell'Accordo *** anche per le operazioni superiori a 6000,00 euro.

Ai sensi dell'art. 18 e 19 – Capitolo 2 dell'Accordo, si potrà alternativamente far ricorso a:

- dichiarazione da parte dell'esportatore** nella quale viene attestato il carattere originario UE delle merci esportate;
- conoscenza da parte dell'importatore** che le merci sono originarie dell'UE.

Come specificato dalla circolare 49 del 30.12.2020 di AMD l'attestazione di origine deve:


- essere compilata dall'esportatore del bene che è responsabile della sua correttezza e delle informazioni fornite;
- essere resa su una fattura o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione;

La dichiarazione è valida per 12 mesi dalla data in cui viene rilasciata e può applicarsi a sia ad un'unica spedizione di uno o più prodotti importati che a spedizioni multiple di prodotti identici importati entro il periodo specificato nell'attestazione di origine, che quindi non deve superare i 12 mesi.

*** circolare 49 ADM del 30.12.2020 «Nelle more del completamento delle procedure di ratifica del *Trade and Cooperation Agreement*»



17



ATTESTAZIONE DI ORIGINE

Testo attestazione di origine

da ANNEX ORIG- 4

- (Period: from _____ to _____ (1))
- The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ... (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (3) preferential origin.
-(4)
- (Place and date)
-
- (Name of the exporter)

Testo attestazione da circolare 49 ADM del 30/12/2020

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE UE

(Periodo: dal _____ al _____ (1))

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (Codice Eori/Codice Rex:

.....(2) dichiara sotto propria responsabilità che, salvo ove esplicitamente è

chiaramente indicato il contrario, esse sono di origine preferenziale dell'Unione Europea.

.....(3)

(Luogo e data)

.....

(Firma dell'Esportatore)

.....

NOTE

(1) Se la dichiarazione è resa per spedizioni multiple di medesime merci di medesima origine ai sensi dell'art. 19.4 dell'Accordo, essa potrà essere valida per un periodo non eccedente 12 mesi. In caso di dichiarazione per utilizzo per una unica esportazione, il campo è lasciato in bianco.


(2) Nelle more del rilascio del codice rex, l'Operatore Economico potrà fare ricorso al Codice EORI.

(3) Data e luogo possono essere omessi se già presenti nel documento ove la dichiarazione è apposta.

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso



18




ATTESTAZIONE DI ORIGINE

- REX sta per Registered Exporters, è un sistema che serve alla certificazione dell'origine preferenziale;
- Con il sistema REX si dematerializza la prova di origine: non si emettono più certificati FORM "A" o EUR.I, ma si responsabilizza fortemente l'esportatore - abilitato in quanto essendo nel REX è considerato affidabile nella gestione del processo di attribuzione e dichiarazione dell'origine preferenziale - tramite una dichiarazione di origine (autocertificazione) su fattura o altro documento commerciale.
- Determinazione dell'origine delle merci: Il sistema REX semplifica le procedure di certificazione dell'origine, ma non influenza sulle norme per la determinazione dell'origine; quindi vanno rispettati gli obblighi di gestione e conservazione della documentazione idonea a provare la natura preferenziale delle merci.
- E' possibile consultare la propria registrazione e/o quella di fornitori e clienti sul portale https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?

Con la pubblicazione della circolare 4/D/2020, l'Agenzia ha attrezzato un sistema di richiesta di registrazione al REX di tipo informatico a partire dal 25 gennaio 2021.

Gli operatori dovranno pertanto attivarsi velocemente per avere l'iscrizione al REX se vorranno continuare a far beneficiare del dazio azzerato i propri clienti GB.

E' necessario però rilevare che l'iscrizione è automatica da parte di ADM che si riserva però la facoltà di controllare a posteriori il rispetto dei requisiti di origine.



28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso


19



IMPATTO DAZI

Nel caso in cui il prodotto esportato le aziende italiane potranno verificare il dazio a cui sarà assoggettata la merce in esportazione da UE in GB e pertanto verificare il prezzo di vendita al cliente.




Nel caso in cui il prodotto importato da GB non sia preferenziale le aziende potranno verificare l'applicazione del dazio su sito della nostra Agenzia delle Dogane, nella sezione



19

Brexit situazione doganale alle frontiere – stato attuale

21



28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso



Chi deve assolvere l'adempimento della bolletta doganale?

I termini di resa (Incoterms) rappresentano una codifica, universalmente nota e riconosciuta, della Camera di Commercio Internazionale di Parigi che ha lo scopo di stabilire il significato preciso di undici termini commerciali di consegna usati nelle vendite internazionali.

Gli incoterms indicano chiaramente quali sono gli obblighi ed i rischi a carico del venditore e del compratore e forniscono quindi regole internazionali uniformi per l'interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci da inserire nei contratti di compravendita.



	VENDITORE	COMPRATORE
EXW		●
FCA, FAS, FOB	●	●
CIF, CFR, CIP, CPT	●	●
DAP, DPU	●	●
DDP	●	●

● = BOLLA EXPORT

● = BOLLA IMPORT

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso



PROCEDURA PRESSO LUOGO APPROVATO

Lo sdoganamento presso luogo approvato è una delle semplificazioni previste dalla normativa doganale che presenta molti vantaggi per le imprese, tra i quali, nelle caso delle esportazioni, la gestione diretta del 'visto uscire'.

Questo istituto doganale, previsto dalla normativa doganale e autorizzato dall'Agenzia delle Dogane, consente di sdoganare la merce *in export* e *in import* direttamente presso la propria sede o presso i propri magazzini di logistica. Utilizzando la «*dogana in house*» la merce verrà consegnata al vettore già sdoganata all'esportazione. Questa facilitazione, che è risultata estremamente utile anche in emergenza COVID in quanto è completamente virtuale e non prevede un passaggio fisico della merce in dogana, nel primo periodo di BREXIT con il congestionsamento dei traffici logistici potrebbe risultare estremamente interessante per le aziende, diventando un possibile vantaggio competitivo per la gestione di un corretto *timing di posizionamento della merce*.



RESA
INCOTERMS
FCA



DOGANA IN
HOUSE

EMISSIONE
BOLLA
DOGANALE

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso

La circolare 49 del 30.12.2020

- CORRETTA INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO DI ESPORTAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE MERCI ALL'UFFICIO DI USCITA
- AUTORIZZAZIONI ALLA PROCEDURA DEL LUOGO APPROVATO ALL'EXPORT. Con la circolare è stata stabilita una procedura semplificata per il rilascio del luogo



28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso



PROCEDURE DOGANALI AL CONFINE EUROPEO

Il 90% delle merci scambiate tra la Unione Europea e il Regno Unito attraverseranno il territorio Francese, soprattutto via gomma e continueranno a farlo anche con Brexit, ma **ogni spedizione dovrà essere scontrata da un documento doganale di esportazione**, preventivamente emesso in partenza presso le Dogane competenti per residenza dell'esportatore o nel luogo di carico della merce.

La bolla doganale che viene generata con un flusso telematico riporta un codice chiamato MRN (*movement reference number*) che deve essere letto e verificato dall'ultima dogana di passaggio della merce e che fisicamente rappresenta l'uscita della stessa dal confine comunitario. Questa verifica potrà causare tempi di attesa per i mezzi di trasporto.



28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso

promemoria

Linee guida dogana Francese:

https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Brexit/Other_languages/Preparing-for-Brexit-customs-guidelines-12.11.20.pdf

Busta elettronica:

<https://www.douane.gouv.fr/enveloppe/>

ICS – Video Dogana francese

<https://www.youtube.com/watch?v=MrR70N8MWdM>



24



STATO ATTUALE DELLE CRITICITA' INCONTRATE

■ **Settimana dal 28/12/20 al 3/01/2021 - Procedure doganali in corso**

- ➡ Nessuna particolare difficoltà con l'applicazione dell'Articolo 47 per l'accordo di recesso.

■ **Settimana dal 4/01/2021 al 10/01/2021:**

- ➡ Riscontrati malfunzionamenti delle applicazioni informatiche della dogana francese (specialmente per i transiti). E' stato necessario l'utilizzo della procedura d'emergenza.
- ➡ Transito merci inferiore di circa 1/3 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (effetto COVID e NUOVE PROCEDURE)
- ➡ Difficoltà legate alla disinformazione rispetto alle Nuove Procedure di Transito

■ **Settimana dal 11/01/21 al 17 /01/2021:**

- ➡ Grosse difficoltà sui sistemi informatici UK:
 - ➡ Camion senza documentazione doganale alla frontiera francese.
 - ➡ Transito che non corrisponde alla spedizione, Voci doganali non coerenti con i carichi
 - ➡ MRN non validi.
 - ➡ Difficoltà ad Ashford/UK – per trasformazione documenti da sistema da LRN a sistema MRN
- ➡ Aumento di pressione sui porti in Olanda/Belgio

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso



25



SITUAZIONE IN UK

- ➡ Carenza di capacità comunicative da parte di tutti gli stakeholders – Incremento delle criticità con l'aumento dei volumi di sdoganamento
- ➡ Mancate convalide sui transiti alla Dogana di Ashford, con difficoltà per gli operatori con documenti non regolarizzati
- ➡ Rallentamenti sulle connessioni ai sistemi informativi delle Dogane UK
- ➡ Mancanza di informazioni per gli autisti che incontrano difficoltà negli sdoganamenti
- ➡ Difficoltà di monitoraggio a causa dei rallentamenti sui sistemi informativi delle Dogane UK

28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso



Covid-19 e brexit

- Riluttanza degli autisti a guidare verso UK (specialmente autisti che affrontano diversi test PCR).
- Tolleranza ai test diminuita.
- Alcuni membri TLFO riforniscono gli autisti con 5 giorni di cibo a bordo dei mezzi verso il Regno Unito come garanzia
- Maggiori difficoltà per gli autisti di mezzi leggeri da altri Stati Mebri (quelli che non prevedono la possibilità di dormire a bordo)

→ Situazione rischiosa da anticipare

26



CLIENTI/PARTNER IMPREPARATI

27

- Difficoltà a comprendere le conseguenze pratiche dell'accordo di libero scambio, soprattutto nell'applicazione delle regole doganali e delle Regole d'origine preferenziale.
- Necessità di adattare le pratiche commerciali- Revisione degli Incoterms®:
 - Malintesi riguardanti la questione importatore /esportatore (codice EORI GB)
 - Malintesi riguardo la ripartizione di costi e rischi tra compratore e venditore
 - Necessità di tener conto dell'importanza del trasferimento del rischio durante il trasporto di merci e sue conseguenze
 - Nessuna revisione dei contratti commerciali prima e dopo 01/01/ 21

CAD
Centro Assistenza Doganale



28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso



Criticità rispetto alle procedure doganali

28

Indicazione errata Della dogana francese- (sia in entrata che in uscita da UK)-> linea arancione); la criticità è maggiore se si tratta di operazioni di transito comune

Inesatta applicazione delle regole d'origine (operatori REX/non-REX)

Richieste di documenti non obbligatori da parte degli operatori dei Servizi di Frontier

Mancato Controllo delle merci soggette a Certificazione Sanitaria per errata indicazione delle voci doganali sui documenti di transito o di uscita

Circolazione dei prodotti soggetti ad accise, mancanza di documenti doganali e documenti accisa (ARC) errati

Richiesta la rappresentanza indiretta ai soggetti UE in UK per procedure con le attività import

CAD
Centro Assistenza Doganale



28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso



AEO AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR

L'AEO (Authorized Economic Operator) è alla base del nuovo Codice Doganale e rappresenta uno status che può essere ottenuto da tutti gli operatori economici che, nello svolgimento delle loro attività, disciplinate dalla regolamentazione doganale, fanno parte della catena del commercio internazionale.

Con il termine "Operatore Economico Autorizzato" si intende quindi un operatore economico stabilito nel territorio dell'Unione europea (e dotato di codice Eori) che abbia conseguito, a seguito di un audit da parte delle dogane, una autorizzazione valevole in tutto il territorio doganale comunitario.

L'acquisizione del certificato AEO permette all'operatore di ottenere una serie di benefici in termini di semplificazioni in materia doganale e/o di sicurezza. Tali benefici variano a seconda della tipologia di certificato AEO richiesto e dal grado di affidabilità dimostrato dall'operatore a seguito di specifico audit condotto da funzionari dell'Agenzia delle Dogane.

In linea generale, i vantaggi possono essere così riassunti:

- ❖ **riduzione dei controlli doganali** (sia fisici che documentali)
- ❖ **Riconoscimento come partner commerciale affidabile, anche da parte di partner ed autorità internazionali**
- ❖ **la riduzione o esonero dalla garanzia dovuta per le obbligazioni doganali** (es. deposito doganale/lva)
- ❖ **in caso di controlli doganali, il trattamento prioritario** e la possibilità di eleggere un luogo specifico per l'esecuzione delle verifiche sulle merci

Le competenti Autorità Britanniche ed Europee consigliano di richiedere lo status di operatore economico AEO



LINK UTILI



- [Business tax: Import, export and customs for businesses - detailed information - GOV.UK \(www.gov.uk\)](#)
- [Finding commodity codes for imports into or exports out of the UK or EU - GOV.UK \(www.gov.uk\)](#)
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1594383487124&uri=COM%3A2020%3A324%3AFIN>
- Linee guida Commissione Europea
- https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/na0220590itn_002.pdf
- [Brexit in pillole per gli esportatori italiani \(ice.it\)](#)
- [Get an EORI number - GOV.UK \(www.gov.uk\)](#)
- [Agenzia delle dogane e dei Monopoli - Info Brexit \(adm.gov.it\)](#)



Grazie per l'attenzione



Stefano Rigato rigato@cadtoscana.it
Chiara Righetti chiara.righetti@cadrighetti.it



28.01.2021 - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso